

n. 1836/2014 v.g.



Tribunale di Roma
Terza Sezione Civile

composto dai Sig.ri magistrati:

dott.	Francesco Scerrato	Presidente,
dott.	Francesco Remo Scerrato	Giudice,
dott.	Guido Romano	Giudice estensore,

letti gli atti del procedimento n. 1836/2014 v.g.;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 aprile 2014;

premesso che:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'm'.

IL L con ricorso depositato in cancelleria in data 10 febbraio 2014, la Sopaf S.p.A. chiedeva al Tribunale, ai sensi dell'art. 2437 *ter* sesto comma c.c., "la nomina di un esperto affinché provveda a determinare il valore della liquidazione delle n. 12.894.240 azioni ordinarie di L S.p.A. rispetto alle quali il socio S S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo ha dichiarato la propria intenzione di esercitare il recesso, conferendo all'esperto facoltà di richiedere e ottenere da L S.p.A. la documentazione ritenuta utile per l'espletamento dell'incarico e ponendo ogni spesa a carico della suddetta L S.p.A.";

- a fondamento della domanda, la ricorrente rappresentava che: la Sopaf S.p.A. - società ammessa al concordato preventivo in data 26 febbraio 2013 - è proprietaria di n. 12.894.240 azioni ordinarie di L S.p.A.; in data 22 ottobre 2013, l'assemblea straordinaria della L S.p.A. deliberava l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale che modificava il diritto di voto in capo ai soci di L S.p.A., limitando la possibilità per i soci di minoranza di nominare amministratori; infatti, la modifica del diritto di voto, con riferimento alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione, introduce nuove e più penalizzanti soglie all'interno dei meccanismi del voto di lista per la generalità dei soci di minoranza nonché per i soci che

presentano e/o votano una lista che raccolga complessivamente dal 10% al 20% del capitale sociale; l'art. 2437 c.c. attribuisce il diritto di recesso in caso di "modificazioni dello statuto concernenti diritti di voto o di partecipazione"; la S.p.A. non concorreva all'adozione di detta delibera in quanto essa non partecipava all'assemblea; il consiglio di amministrazione non determinava preventivamente, come richiesto dal secondo comma dell'art. 2437 *ter* c.c., il valore di liquidazione delle azioni; con raccomandata del 12 novembre 2013, la S.p.A. chiedeva agli amministratori di L.R. di procedere alla determinazione del valore di liquidazione riservandosi il diritto di esercitare il recesso una volta reso noto il valore di liquidazione; con missiva raccomandata del 25 novembre 2013, la L.R. comunicava che la deliberazione dell'assemblea straordinaria più volte richiamata non legittimerebbe il recesso socio e, quindi, che non era sua intenzione dare corso alla richiesta di determinazione del valore delle azioni di S.p.A.;

- si costituiva nell'ambito del presente procedimento la L.R. la quale concludeva per il rigetto dell'istanza formulata da S.p.A. in particolare evidenziando come le modifiche statutarie apportate non imporrebbero una modifica dei diritti di voti dei soci;

premessi, infine, che, all'udienza del 2 aprile 2014, le parti procedevano alla discussione orale all'esito della quale il Collegio riservava la propria decisione;

osserva quanto segue

La S.p.A. ha instaurato il presente procedimento al fine di ottenere la nomina di un esperto per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni della L.R. S.p.A. di proprietà della ricorrente medesima sulla base dell'assunto che la deliberazione dall'assemblea straordinaria della società resistente del 22 ottobre 2013 avrebbe, nell'adottare il nuovo testo dell'art. 15 dello Statuto sociale, importato una modifica dei diritti di voto spettanti ai soci di minoranza e che gli amministratori non avrebbero provveduto a determinare il valore di liquidazione delle azioni.

Ai sensi dell'art. 2437 primo comma lett. g. c.c., hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti "le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione".

Il quinto ed il sesto comma dell'art. 2437 *ter* c.c. prevedono, poi, che: i soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni nei quindici

giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese; in caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente, applicandosi, peraltro, a tale fattispecie il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Nel caso di specie, gli amministratori della L S.p.A. non hanno proceduto alla preventiva (rispetto alla data fissata per l'assemblea straordinaria) determinazione del valore delle azioni. Nondimeno, il Tribunale ritiene che il socio possa effettivamente ricorrere al Tribunale per la nomina dell'esperto ai sensi del sesto comma dell'art. 2437 *ter* c.c.

Sostenere, al contrario, che il socio che intenda recedere dalla società non possa intraprendere la speciale procedura di cui all'ultimo comma della disposizione codicistica richiamata ove manchi la preventiva determinazione del valore delle azioni da parte degli amministratori, significherebbe mortificare eccessivamente la posizione soggettiva vantata dal recedente e procrastinare il soddisfacimento del diritto soggettivo ad una corretta determinazione del valore della propria liquidazione.

Più precisamente, sostenere che, in mancanza della preventiva determinazione degli amministratori, non potendosi configurare alcuna contestazione in senso proprio, non potrebbe ricorrersi al tribunale per la designazione dell'esperto bensì percorrere la strada dell'impugnativa della delibera, costituisce un rimedio che non tutelerebbe i soci che non possiedono una partecipazione legittimante per l'impugnativa (art. 2377 terzo comma c.c.) i quali, dunque, rimarrebbero del tutto privi di tutela.

Al contrario, deve ritenersi che la posizione del socio recedente può essere tutelata in modo più soddisfacente non già attraverso l'asserita previa impugnativa della delibera, ma attraverso il ricorso al Tribunale ai sensi dell'art. 2437 sesto comma c.c.: tale rimedio può essere, dunque, richiesto non solo in caso di contestazione in senso tecnico (ossia in caso di contrasto positivamente ingenerato da una scorretta determinazione operata dall'organo amministrativo), ma anche nelle ipotesi di totale (asserito) inadempimento degli amministratori. Ove, cioè, questi non ottemperino all'obbligo di determinare il valore di liquidazione delle azioni si verifica, comunque, una situazione di conflitto obiettivo tra l'interesse del socio ad esercitare il diritto di recesso ed il comportamento inerte serbato dagli amministratori che, sostanzialmente, equivale alla contestazione del diritto di recesso del socio stesso (in questi termini, Trib. Roma, 13 dicembre 2007; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 15 gennaio 2008).

Tanto chiarito in ordine alla ammissibilità dell'istanza formulata in questa sede da S.p.A., può pervenirsi all'esame, nel merito, di essa.

Ritiene il Tribunale che, ai fini di tale valutazione, occorra incidentalmente indagare se la deliberazione del 22 ottobre 2013 legittimi effettivamente l'esercizio del diritto di recesso da parte del socio e, dunque, se l'adozione del nuovo testo dello statuto ivi decisa importi effettivamente una modifica dei diritti di voto dei soci, essendo evidente che solo in caso di risposta affermativa ai quesiti prospettati potrebbe effettivamente pervenirsi alla nomina di un esperto ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni.

Ciò posto, l'assemblea straordinaria della L S.p.A. deliberava, in data 22 ottobre 2013, alcune modifiche dell'art. 15 dello Statuto con riferimento al numero dei componenti del consiglio di amministrazione ed al meccanismo del voto di lista per l'elezione degli stessi componenti (le modifiche sono indicate, anche in via comparativa, nell'allegato al verbale dell'assemblea e, comunque, riportate analiticamente a pag. 2 della comparsa di costituzione della resistente).

Le modifiche, inoltre, non importano una variazione della soglia minima di capitale sociale che legittima ciascun socio a presentare, singolarmente o unitamente ad altri soci, una lista per la nomina degli amministratori, ma, secondo la ricorrente, introdurrebbero nuove e più penalizzanti soglie all'interno dei meccanismi del voto di lista per la generalità dei soci di minoranza nonché per i soci che presentano e/o votano una lista che raccolga complessivamente dal 10% al 20% del capitale sociale. Deve ritenersi pacifico, dunque, che le modifiche così introdotte importino una variazione solo indiretta (e non già diretta) del diritto di voto spettante ai soci: tale circostanza è sostanzialmente ammessa anche da parte ricorrente la quale ha, nel proprio atto introduttivo, evidenziato che l'assemblea del 22 ottobre 2013 ha deliberato l'adozione di un nuovo testo dello statuto sociale che ha limitato "la possibilità dei soci di minoranza di nominare amministratori".

Occorre, quindi, interrogarsi sulla corretta interpretazione della locuzione "modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione" utilizzata dal legislatore nel primo comma lett. g. dell'art. 2437 c.c.

Secondo una interpretazione estensiva, il diritto di recesso sorgerebbe anche di fronte a deliberazioni che introducono modificazioni statutarie tali da incidere solo indirettamente sulle posizioni soggettive del socio: ad esempio, nell'ipotesi di mutamento del sistema di amministrazione con opzione per quello dualistico, con conseguenze sui diritti partecipativi dei soci in ordine all'approvazione del bilancio ovvero ed alla nomina degli amministratori come effetto indiretto della modificazione statutaria approvata; e, ancora, nell'ipotesi di

modificazioni dei *quorum* assembleari e di emissioni di azioni correlate o di strumenti finanziari partecipativi.

Sebbene l'interpretazione ora riportata trovi un appiglio testuale nella formulazione della norma che riconduce l'esercizio del recesso alle "modificazioni *concernenti* i diritti di voto o di partecipazione" e non delle "modificazioni *dei* diritti di voto o di partecipazione", tale impostazione non appare condivisibile.

Infatti, una simile opzione ermeneutica comporterebbe che il recesso potrebbe trovare un'applicazione pressoché costante, atteso che qualsiasi intervento sullo statuto può inevitabilmente determinare una modificazione sostanziale dei diritti dei soci, con la conseguenza che sarebbero ricomprese fra le cause di recesso delle società per azioni anche alcune ipotesi espressamente previste per la sola società a responsabilità limitata (si pensi, all'ipotesi della fusione e della scissione le quali, pur dando luogo ad una modificazione dei diritti di partecipazione dei soci, integrano cause legittimanti il diritto di recesso soltanto per le società a responsabilità limitata e non per le società per azioni laddove l'unica operazione straordinaria rilevante ai fini del recesso è costituita dalla trasformazione: una interpretazione ampia della norma, quindi, finirebbe, contrariamente al dettato normativo, per includere anche nelle società per azioni le ipotesi di fusione e scissione come cause legittimanti il recesso).

Inoltre, è stato correttamente osservato che l'interpretazione estensiva finirebbe per attribuire un vero e proprio diritto di veto al socio dissenziente anche di fronte a deliberazioni suscettibili di approvazione a maggioranza con il risultato di far prevalere l'interesse individuale del socio rispetto alla volontà della maggioranza.

E tale risultato risulterebbe assolutamente incongruo se si pone mente alla gravosità dell'effetto costituito dal recesso e dalla conseguente necessità, per la società, di porre in essere - in occasione della delibera modificativa dello statuto - la procedura di valutazione delle azioni e, quindi, di procedere alla liquidazione delle azioni del socio recedente.

Alla luce delle precedenti considerazioni appare maggiormente convincente l'interpretazione restrittiva della norma, ispirata a ragioni di coerenza sistematica, secondo la quale il recesso sarebbe legittimato di fronte alle deliberazioni che hanno direttamente ad oggetto la modificazione dei diritti di voto o di partecipazione dei soci e per la cui adozione, in assenza del rimedio dell'*exit*, si potrebbe dubitare dell'applicazione del principio maggioritario. Rientrerebbero in tale fattispecie, ad esempio, le deliberazioni avente ad oggetto l'introduzione di limiti quantitativi all'esercizio del diritto di voto o del voto a scalare

e, per quanto riguarda i diritti di partecipazione, la modifica delle clausole statutarie relative alla partecipazione agli utili.

In altre parole, sarebbero suscettibili di legittimare l'esercizio del recesso solo le modifiche che incidono pariteticamente, sia sul piano qualitativo sia sul piano quantitativo, sul diritto di voto di ciascun socio.

Nel caso di specie, il diritto di voto non è stato direttamente modificato dalla variazione dello statuto che, per come sostanzialmente ammesso da parte ricorrente, ha soltanto limitato - ma sarebbe meglio dire, indirettamente aggravato - la possibilità per i soci di minoranza di concorrere alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione e, dunque, di eleggere quale consigliere un soggetto a loro gradito.

Conseguentemente, deve concludersi che la deliberazione assunta dall'assemblea della I S.p.A. in data 22 ottobre 2013 non legittimava l'esercizio, da parte dei soci, del diritto di recesso: pertanto, gli amministratori non erano obbligati a procedere alla preventiva determinazione del valore delle azioni.

Segue il rigetto dell'istanza a ciò volta di nomina dell'esperto proposta da S S.p.A.

In ragione della mancanza di precedenti giurisprudenziali editi sul punto e delle oggettive difficoltà interpretative della dizione normativa di cui all'art. 2437 primo comma lett. g. sussistono giustificati motivi per procedere alla compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente procedimento.

IL CASO.it
p.q.m.

rigetta il ricorso proposto da S S.p.A. e compensa integralmente, tra le parti, le spese del presente procedimento.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 29 aprile 2014



Il Presidente
(dot. Francesco Mammì)